

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

IL COLLEGIO ARBITRALE

Cons. Silvestro Maria Russo
(Presidente)

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini
(Arbitro)

Avv. Aurelio Vessichelli
(Arbitro)

in data 6 febbraio 2013, presso la sede del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport in Roma, ha deliberato all'unanimità il seguente

L O D O

nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2603 del 2 ottobre 2012 - 667) promosso da:

Sig. Roberto Vitiello, con l'Avv. Paolo Rodella

parte istante

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio, con gli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli

parte intimata

FATTO

1. – Il sig. Roberto VITIELLO, giocatore di calcio tesserato con la A.C. Siena, dichiara di esser stato deferito, il 25 luglio 2012, dalla Procura federale della FIGC presso gli organi di giustizia sportiva federale, a causa degli illeciti sportivi commesso relativamente alle gare Novara / Siena del 1° maggio 2011 ed Albinoleffe / Siena del successivo giorno 29.

In particolare, al sig. VITIELLO detta Procura addebitò la violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 5 del CGS federale per entrambe le gare, con l'aggravante di cui al successivo c. 6 (conseguimento del risultato), in concorso con i sigg. Filippo CAROBBIO e Marcelo LARRONDO per la prima, nonché in concorso con i sigg. CAROBBIO, Fernando COP-POLA, Claudio TERZI e Christian STELLINI per la seconda. Invero, per la Procura, la gara Novara / Siena formò oggetto d'un illecito accordo tra i calciatori del Siena sigg. VITIELLO, CAROBBIO e LARRONDO ed i calciatori del Novara sigg. DRASCEK, BERTANI e GHEL-

LER al fine di giungere al risultato concordato di pareggio, utile per conseguire la sperata promozione cui entrambi i sodalizi ambivano. Per quanto poi attiene alla gara Albinoleffe / Siena, la Procura ritenne che il sig. VITIELLO, insieme ai colleghi calciatori ed il tecnico sig. STELLINI, posero in essere, con i tesserati avversari sigg. GARLINI, BOMBARDINI e PASSONI, una *combine* preordinata a far conseguire la vittoria dell'Albinoleffe, con un minimo scarto a favore di questa.

Il sig. VITIELLO rende noto d'esser stato allora condannato, in esito al giudizio di primo grado presso la Commissione disciplinare nazionale – CDN della FIGC, alla sanzione della squalifica per quattro anni, essendo stato riconosciuto appunto colpevole dell'illecito per cui fu deferito per la prima gara e d'omessa denuncia relativamente alla seconda gara, giusta decisione assunta il 2 agosto 2012, poi pubblicata nel C.U. n. 11/ CDN del successivo giorno 10).

2. – Dal che il tempestivo appello proposto dal sig. VITIELLO innanzi alla Corte di giustizia federale – CGF il 13 agosto 2012 ed affidato a vari, articolati mezzi di gravame.

Con decisione assunta nella riunione a sezioni unite del 20 agosto 2012, la CGF ha respinto l'appello del sig. VITIELLO, giusta decisione pubblicata nel C.U. 029/CGF del 4 settembre 2012.

Il sig. VITIELLO ha allora presentato istanza d'arbitrato innanzi a questo TNAS, con il ricorso in epigrafe, con cui egli deduce in punto di diritto: A) – in ordine alla partita Novara / Siena, che l'incontro tra il ricorrente ed il sig. DRASCEK, tenutosi nella *hall* dell'albergo dell'AC Siena il 29 aprile 2012, ebbe solo carattere amichevole e privo d'ogni ulteriore finalità, per cui la definizione, resa dal sig. CAROBBIO con la frase «... *credo che quello sia stato il primo contatto della combine...*», oltre che dubitativa, è infondata; B) – l'erroneità della decisione impugnata, laddove su tal punto ritiene che la *combine*, accaduta secondo il sig. CAROBBIO poco prima di detta partita, possa riferirsi all'incontro tra il ricorrente ed il sig. DRASCEK (29 aprile 2012) due giorni prima della gara stessa (1° maggio 2012), mentre va più correttamente inteso nel senso dell'immediatezza di quest'ultima; C) – in ogni caso, sempre secondo le dichiarazioni del sig. CAROBBIO, l'incontro tra questi e gli slavi, che avvenne solo il giorno prima di detta partita e, quindi, dopo l'incontro tra il ricorrente ed il sig. DRASCEK; D) – la natura perfettamente lecita di tal incontro, non sussistendo evidenze o ulteriori riscontri da cui evincere accordi illeciti, non ritenendo la CGF significativo il contenuto della relativa conversazione; E) – quanto alla partita Albinoleffe / Siena, l'insussistenza, in capo al ricorrente, dei presupposti dell'omessa denuncia per cui è stato sanzionato, stante l'infondatezza in sé del preteso "carisma" o ascendente del medesimo sig. VITIELLO nello spogliatoio dell'AC Siena, tale da guidarla o convincerla verso detta *combine*; F) – la circostanza che quattro dei cinque partecipanti all'incontro, prima di tale gara e fuori dell'albergo sede del ritiro dell'AC Siena, tra i tre tesserati dell'Albinoleffe (sigg. PASSONI, POLONI e SALA) ed i tre calciatori del Siena (CAROBBIO, COPPOLA e VITIELLO) non ricordano la presenza del ricorrente o non l'hanno riconosciuto, ancorché egli fosse effettivamente colà, donde la mera casualità e la totale irrilevanza funzionale di tal sua presenza, nonché l'erroneità dell'impugnata decisione sul punto.

Resiste in giudizio la FIGC, che conclude articolatamente per l'infondatezza del ricorso in epigrafe.

Entrambe le parti hanno depositato memorie e documenti e svolto difese orali innanzi al Collegio. In data 6 febbraio 2013 il Collegio arbitrale ha deliberato il dispositivo della decisione, con la quale la domanda del sig. VITIELLO è stata parzialmente accolta.

DIRITTO

1. – Con il ricorso in epigrafe, il sig. Roberto VITIELLO, giocatore di calcio tesserato

con la A.C. Siena, ha proposto istanza d'arbitrato innanzi a questo TNAS a seguito della sanzione della squalifica per quattro anni, irrogatagli dalla CGF per gli illeciti sportivi commessi relativamente alle gare Novara / Siena del 1° maggio 2011 (*combine* con i giocatori avversari preordinata al risultato concordato di pareggio, utile per conseguire la sperata promozione cui entrambi i sodalizi ambivano) ed Albinoleffe / Siena del successivo giorno 29 (omessa denuncia della *combine* preordinata alla vittoria dell'Albinoleffe).

Il ricorso in epigrafe s'appalesa sì meritevole d'accoglimento, ma nei limiti e per le considerazioni qui di seguito indicati.

2. – Ora, prima della disamina della questione nel merito, ritiene il Collegio di dover meglio precisare la metodica più congrua ai fini dell'esatta rilevazione della responsabilità per illecito sportivo, devolute alla cognizione degli organismi interni all'ordinamento sportivo e secondo le norme da esso poste, secondo uno schema proprio della c.d. "giustizia associativa" (su tal aspetto, cfr., da ultimo, Cons. St., VI, 27 novembre 2012 n. 5998).

Invero, le federazioni sportive nazionali, già dotate di duplice veste, pubblicistica per le attività svolte quali organi del CONI e privatistica per le attività loro proprie, hanno acquisito la natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 15 del Dlg 23 luglio 1999 n. 242. Sicché, ferma l'autonomia organizzativa e disciplinare del diritto sportivo, i cui valori trascendono anche l'ordinamento nazionale e sono comuni allo sport mondiale, la regolazione essenziale dei rapporti interni, anche ai fini sanzionatori ed al di là d'una certa qual enfasi retorica, non solo non è strettamente legata al diritto penale nazionale, ma segue la morfologia della repressione dei torti civili endoassociativi senza, ad avviso del Collegio, apporti concettuali di peculiare originalità. Tal repressione, pur incidendo su fatti o comportamenti che si sostanziano in veri e propri inadempimenti di obblighi generali liberamente accettati dal tesserato, in realtà segue la struttura logica dell'illecito aquiliano, appunto perché tali obblighi sono presidiati da norme poste nell'esclusivo interesse meta individuale, che trascende, quindi, l'interesse particolare del solo associato.

Ebbene, stante questa premessa, la valutazione della responsabilità del tesserato per l'illecito endoassociativo, che neppure in questa sede può prescindere da un giudizio di proporzionalità tra l'effettiva entità della lesione e la sanzione da irrogare, deve partire da un accertamento del nesso di causalità secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o del «*più probabile che non*», a differenza, appunto di ciò che accade nel processo penale (cfr., da ultimo, Cass., III, 21 luglio 2011 n. 15991; id., 18 giugno 2012 n. 9927).

In particolare, proprio la disomogenea morfologia e la disarmonica funzione del torto civile rispetto al reato impone, nell'analisi della causalità materiale, l'adozione del predetto criterio della probabilità relativa, che per vero non implica alcuna "semplificazione" del dato probatorio, ma si delinea in un'analisi specifica e puntuale di tutte le risultanze probatorie del singolo processo. Sicché la concomitanza di cause di diversa incidenza probabilistica va attentamente valutata e valorizzata in ragione della specificità del caso concreto e, in particolare, nel caso in cui vi siano più ipotesi, tra loro incompatibili o contraddittorie, la scelta dell'interprete deve cadere nell'applicazione del criterio della probabilità prevalente (cfr. Cass., III, 5 maggio 2009 n. 10285). Pertanto, sussiste il nesso causale non solo quando l'evento illecito sia conseguenza non solo inevitabile, ma anche altamente probabile e verosimile della condotta, non già una mera possibilità astratta (cfr. Cass., III, 30 ottobre 2009 n. 23059). D'altra parte, anche di recente questo TNAS (cfr. arbitrato Fontana c. FIGC, deliberato il 19 novembre 2012) conviene sulla necessità che il regime di formazione, acquisizione e valutazione della prova nella giustizia sportiva dev'essere comunque ispirato a criteri di ragionevolezza, plausibilità e verisimiglianza, oggettività, specificità e verificabilità, al fine d'evitare ogni incertezza del risultato che in qualsiasi ordinamento giuridico la prova deve assicurare.

3. – Applicando tali regole al caso del ricorrente s'avrà allora, per quanto attiene alla gara Novara / Siena del 1° maggio 2011, che non appare sussistente, in modo serio e

concordante, una concreta probabilità ragionevole e documentata sulla natura non meramente amichevole dell'incontro tra il ricorrente ed il sig. DRASCEK, tenutosi nella *hall* dell'albergo dell'AC Siena il 29 aprile 2012.

A ben vedere, poiché non sussistono riscontri più approfonditi e seri sul punto, non sembra evincersi che l'incontro stesso sia andato oltre ad un abboccamento tra amici e, in particolare, l'inizio d'una buona trattativa illecita, appunto agevolata dall'amicizia. Non sfugge al Collegio che, in linea di massima, proprio l'intensità del rapporto amichevole sarebbe potuto essere lo strumento più adatto a delineare il primo progetto di *combine* tra le due squadre, tal probabilità potendosi considerare tutt'altro che irragionevole o arbitraria. Ma ciò non basta ad attingere la soglia di responsabilità secondo il testé affermato principio del più probabile che non, la cui corretta applicazione impone, come s'è visto, un *quid pluris* della mera possibilità astratta e verosimile. Né un tal risultato può esser ribaltato dalla dichiarazione del sig. CAROBBIO, laddove formulò la frase «...credo che quello sia stato il primo contatto della combine...», giacché tale assunto, in mancanza di ulteriori riscontri oggettivi sul punto, è sì probabile, ma non trova sbocco logico oltre la possibilità, specie se il medesimo CAROBBIO non poté indicare con esattezza altri elementi di spicco. Anche la pluralità di voci sull'eventuale aggiustamento della gara in questione di per sé sole possono esser verosimili, ma non per questo si riferiscono al o si deducono dal comportamento dei sigg. VITIELLO e DRASCEK nel loro incontro.

In altri termini, non si può predicare, né in senso favorevole alla tesi del ricorrente, né in senso opposto, la rilevanza dell'incontro in questione, in sé perfettamente neutro e, come tale, inutilizzabile per l'accertamento della responsabilità per illecito in capo al medesimo sig. VITIELLO.

In tal caso, non vale obiettare la sicura riferibilità, secondo l'affermazione del sig. CAROBBIO, della definizione della *combine* poco prima di detta partita, all'incontro tra il ricorrente ed il sig. DRASCEK. Infatti, è ben ragionevole ritenere che la *combine*, per poter avere un minimo d'efficacia, avesse bisogno d'un congruo tempo di preparazione e che non potesse risolversi nei momenti immediatamente precedenti all'inizio della gara stessa. Ma ciò presuppone che l'inizio dell'accordo illecito fosse direttamente e seriamente riconducibile alla sola vicenda dell'incontro e del colloquio tra il ricorrente ed il DRASCEK.

Del pari, non sembra al Collegio che vi fosse alcun collegamento logico funzionale tra detto incontro e quello che il giorno dopo intercorse tra il sig. CAROBBIO e gli "slavi", in quanto le due vicende si mossero su piani distinti e per finalità non omogenee, di talché non è possibile inferire alcun serio argomento dall'uno verso l'altro e viceversa.

4. – Se, quindi, per questa parte l'impugnata decisione della CFR è meritevole di riforma, non così il Collegio deve concludere con riguardo alla *combine* inerente alla gara Albinoleffe / Siena del 29 maggio 2011 e, quindi, per l'affermazione della responsabilità del ricorrente per omessa denuncia.

Tale accordo sarebbe poi stato definito, nell'imminenza di quest'ultima gara, nel corso d'una riunione avvenuta presso il *Park Hotel* di Stezzano (BG), sede del ritiro senese. Al riguardo, è interessante notare che la Procura federale affermò la presenza del compagno di squadra del ricorrente (il sig. TERZI) secondo la dichiarazione resa in istruttoria federale dal sig. Mirko POLONI, giocatore dell'Albinoleffe. Viceversa, il sig. TERZI, appunto in base alle dichiarazioni rese da cinque dei sei partecipanti all'incontro *de quo*, rende noto che, per l'AC Siena, fu colà presente non egli, bensì proprio il ricorrente VITIELLO, giocatore per l'appunto tesserato con detta squadra.

D'altronde, il ricorrente non può smentire la propria presenza, anzi l'ammette, ancorché egli affermi d'esser rimasto tanto in disparte da non esser chiaramente rammentato (*recte*, nominalmente identificato come il VITIELLO) da alcuni partecipanti.

Sicché non dura fatica il Collegio a condividere con il ricorrente che la di lui presenza a quell'incontro a sei fu se non marginale, certo passiva, giacché non v'è alcuna evidenza

ch'egli fosse coprotagonista e pari ideatore della *combine*. Né il Collegio ha ragione di discostarsi dall'avviso della CGF, laddove conferma che la partecipazione del sig. VITIELLO non fu attiva, ma certo consapevole, tant'è che il medesimo ricorrente non può negare, per quanto infortunato nel corpo, d'aver ascoltato come il sig. CAROBBIO avesse parlato di "noi", ossia dell'attività dell'AC Siena verso la squadra avversaria. Mentre è altamente improbabile che il ricorrente giocasse colà un ruolo determinante alla *combine*, è parimenti fuor di logica insistere sul fatto, anch'esso improbabile, che egli, del tutto capace e *compos sui*, non capisse il tenore della conversazione tra gli altri soggetti, svoltasi senza infingimenti o sotterfugi. Né può affermarsi che ricorrente non avesse contezza del disvalore, prim'ancora che sportivo, proprio comportamentale dell'accordo *inter alios* da non ritenere almeno opportuno e da indurlo a farne una dettagliata descrizione nelle opportune sedi, se non nell'immediatezza dell'evento, perlomeno dopo la partita ed alla luce del risultato e degli atteggiamenti tenuti in campo dai propri compagni di squadra.

In questa parte, dunque, la decisione impugnata dev'esser confermata, con conseguente rimodulazione della misura della sanzione, secondo quanto indicato in dispositivo.

5. – La parziale soccombenza suggerisce la compensazione a metà delle spese del presente giudizio, che sono nel complesso liquidate, a favore della Figc resistente e costituita, in € 3.000,00 (Euro tremila/00), oltre IVA e CPA come per legge. Suggestisce altresì di porre a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna e con vincolo di solidarietà, le spese e gli onorari degli Arbitri liquidati in complessivi € 6.000,00 (Euro seimila/00), oltre le spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico arbitrale.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti così provvede:

- 1) in parziale riforma del provvedimento impugnato dal Sig. Roberto Vitiello, applica a quest'ultimo la sanzione della squalifica di mesi nove;
- 2) pone a carico del Sig. Vitiello la metà delle spese di giudizio, che liquida come in motivazione, compensandole per la restante parte;
- 3) fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico di entrambe le parti, in egual misura, le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale così come liquidate nella parte motiva;
- 4) fermo il vincolo di solidarietà pone a carico di entrambe le parti, in eguale misura, il pagamento dei diritti amministrativi;
- 5) dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti.

Così deliberato all'unanimità in data 6 febbraio 2013 e sottoscritto in tre originali nel luogo e nella data indicate.

F.to Silvestro Maria Russo

F.to Tommaso Edoardo Frosini

F.to Aurelio Vessichelli